



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 26/02/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED AL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 6 del 26/02/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED AL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019.

Illustra il punto l'assessore al bilancio Pietro Bortolotti; rimarca il fatto che tutte le aliquote delle tasse per l'anno 2019 sono confermate e invariate rispetto al 2018.

Il consigliere Barilli si dichiara favorevole a mantenere intatte le tariffe ; dice che anche la diminuzione delle quote dovute per taluni è un elemento positivo .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge Finanziaria 2007):

- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, il quale differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1,

comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Visto l'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147, e successive modificazioni, istitutivo a decorrere dal 01.01.2014 della imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che ai fini dell'applicazione della componente IMU la succitata Legge, all'art. 1, comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'articolo 1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, con cui è stata istituita un'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'articolo 1, comma 3-bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2019, come già avvenuto per gli anni 2016, 2017 e 2018, le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU), al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nonché le aliquote, gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle relative deliberazioni di approvazione assunte per l'anno 2015, ed in particolare:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06.07.2015, con la quale è stata determinata l'aliquota e gli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esenzione fino ad Euro 15.000,00 di reddito imponibile;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06.07.2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.07.2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che:

- il gettito della TASI iscritto nei documenti di previsione 2019/2021 è stato stimato

sulla base dell'analisi dell'andamento del gettito 2018;

- con riferimento all'anno 2019, i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Dosolo, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito indicati:

Illuminazione Pubblica €. 82.015,00;

Sgombero neve €. 5.000,00;

Manutenzione impianti illuminazione pubblica €. 18.699,00;

Manutenzione ordinaria strade segnaletica €. 98.450,00;

Manutenzione verde pubblico €. 7.000,00;

Servizio di polizia locale €. 33.214,00;

Servizio di anagrafe e stato civile €. 66.464,00;

per un totale di €. 310.842,00, e che quindi, tenendo conto del gettito TASI, stimato in Euro 170.000,00, la percentuale di copertura dei servizi indivisibili è del 54,69%;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) di confermare anche per l'anno 2019, come già avvenuto per gli anni 2016, 2017 e 2018, le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU), al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nonché le aliquote, gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle relative deliberazioni di approvazione assunte per l'anno 2015, ed in particolare:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06.07.2015, con la quale è stata determinata l'aliquota e gli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esenzione fino ad Euro 15.000,00 di reddito imponibile;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/07/2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU);

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06/07/2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

2) di dare atto che tali deliberazioni sono pienamente efficaci ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e valgono per l'applicazione dei tributi di cui trattano, per l'anno 2019;

3) di dare atto che il gettito TASI, inserito in bilancio pari ad Euro 170.000,00, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili richiamati in premessa pari al 54,69%;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall'art. 13, comma-13 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, e dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA